

Oggetto: Affidamento dei servizi di copertura sanitaria complementare per i dipendenti non dirigenti e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip - ID 2086.

Il presente errata corrige è visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.sogei.it.

ERRATA CORRIGE

Modifiche al Disciplinare di gara

- 1) al par. “14.3.1 Dichiarazioni integrative”, i punti 8. e 9. devono intendersi come non apposti.

Di conseguenza, contestualmente alla pubblicazione del presente errata corrige, nel fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato 2 al Disciplinare di gara), disponibile tra i moduli di dichiarazione pubblicati sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it, vengono rimosse le dichiarazioni originariamente previste ai punti 10. e 11.. Resta fermo che, ai fini della partecipazione, qualora un concorrente utilizzi l’originaria formulazione del fac-simile, non si terrà conto delle predette dichiarazioni.

Modifiche al Capitolato tecnico/Schema di contratto

- 2) all'art. “4. Contributi”, il passaggio:

“Ciascun dipendente si riserva di chiedere all’aggiudicatario, con contributo a carico del dipendente stesso, l’estensione della garanzia al nucleo familiare non fiscalmente a carico con massimale non condiviso. Il contributo a carico del dipendente stesso per ogni familiare fiscalmente a carico da includere sarà pari a quello che il contraente verserà all’Ente assistenziale per ciascun dipendente Sogei/Consip e relativo nucleo familiare fiscalmente a carico.”

deve intendersi sostituito come segue:

“Nei confronti del dipendente che ne faccia richiesta, e con contributo a carico del dipendente stesso, il Fornitore è tenuto ad estendere la garanzia al nucleo familiare non fiscalmente a carico con massimale condiviso oppure autonomo. Per ogni familiare non fiscalmente a carico da includere, il contributo a carico del dipendente sarà pari a euro ____ in caso di opzione a massimali condivisi e euro ____ in caso di opzione a massimali autonomi (tali premi risultano essere quelli offerti dal concorrente in sede di offerta economica, come richiesto ai punti 2. e 3. Del Disciplinare di gara).”

- 3) all'art. “16. Esclusioni”, devono intendersi aggiunte le seguenti lettere:

“n) i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;

o) le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici”; Sono sempre riconosciuti in garanzia gli interventi di chirurgia stomatologica resi necessari da infortunio documentato da pronto soccorso;

p) le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall’assicurato con dolo o colpa grave.”

4) l’art. “25. Trattamento dei dati personali” è integralmente sostituito come segue:

“Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Piano Sanitario le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Piano Sanitario stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 24 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

Il Fornitore tratta i dati forniti dalla Contraente, ai fini della stipula del Piano Sanitario, per l’adempimento degli obblighi connessi alla gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Piano sanitario.

Con la sottoscrizione del Piano Sanitario, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, prende atto del trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Piano sanitario, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Con la sottoscrizione del Piano Sanitario il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Piano sanitario, unitamente ai suoi Allegati.

Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”, come definiti nel Piano sanitario. In tal caso, in ragione della gravità dell’inadempimento, la Contraente potrà risolvere il Piano sanitario ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.”

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)